



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 1074 del 16-04-2024, con la quale la Polizia di Stato – IV Reparto Mobile Napoli richiedeva l'assegnazione temporanea di un'area di sosta nel porto di Napoli per le autovetture dei dipendenti, in relazione all'effettuazione di lavori di ristrutturazione agli spazi abitualmente utilizzati;
- RITENUTO** opportuno, riservare una zona ricompresa nell'area sosta semirimorchi, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
- VISTE** le ordinanze n. 45/21 e 57/20 relative alla disciplina dell'area in oggetto;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

Fino al 31.5.24 nell'area demaniale marittima del porto di Napoli sita lungo via del Ghiaccio, abitualmente destinata alla sosta semirimorchi ed al transito mezzi commerciali diretti ai Terminal, è individuata una zona, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, riservata esclusivamente alla sosta delle autovetture del personale appartenente alla Polizia di Stato – IV Reparto Mobile Napoli. E' fatto divieto di sosta a veicoli non rientranti nella suddetta categoria. Le auto autorizzate alla sosta dovranno essere munite di contrassegno rilasciato dall'Ufficio richiedente. E' a carico dell'Ufficio richiedente l'apprestamento delle idonee misure logistiche per il trasferimento in sicurezza dei dipendenti dall'area di sosta alla sede.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino al 31.5.24.

Napoli, li 23 APR. 2024

IL PRESIDENTE

Area sosta temporanea PS IV rep. mobile

Livello senza titolo



Temporanea area sosta IV
reparto mobile PS

